

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2010  
**362<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame delle proposte riferite agli articoli da 16 a 20 (pubblicate in allegato alla seduta n. 356 del 25 giugno scorso).

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono pervenute le relazioni tecniche riferite agli emendamenti 39.1000, 19.1000, 12.1000 e 6.2000, le quali sono rese disponibili per la consultazione.

Il senatore GIARETTA (PD) chiede informazioni circa i tempi di trasmissione delle relazioni tecniche sui restanti emendamenti presentati dal relatore e dal Governo.

Si associa alla richiesta il senatore MORANDO (PD) il quale, nell'esprimere alcune perplessità circa le effettive coperture finanziarie relative alle misure contenute nei nuovi emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, chiede al Presidente di consentire ai senatori un adeguato approfondimento, assicurando un tempo congruo per il dibattito in Commissione.

Il PRESIDENTE garantisce che in tempi rapidi saranno trasmesse le relazioni tecniche sugli altri nuovi emendamenti presentati dal relatore e dal rappresentante del Governo. Sarà fissato, quindi, un termine adeguato per la presentazione di eventuali subemendamenti e assicura un congruo dibattito in Commissione.

Fornisce, quindi, ulteriori chiarimenti richiesti dal senatore Morando sull'emendamento 14.115, concernente il termovalorizzatore di Acerra. A tal riguardo specifica che l'emendamento reintroduce una modifica approvata dal Senato al decreto-legge rifiuti in Campania che era stata poi soppressa dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

Non essendovi nessuna richiesta di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16 che sono dati per illustrati, si passa all'illustrazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 17.

Il senatore MORANDO (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 17.0.4, rileva che la misura ivi prevista è finalizzata a combattere l'elusione fiscale, in conseguenza delle operazioni cosiddette "di scudo fiscale". La norma impone, infatti, agli intermediari che hanno adempiuto alla regolarizzazione e al rimpatrio delle somme, l'obbligo di trasmettere un rendiconto all'Agenzia delle

entrate circa le procedure da loro amministrare, in riferimento a quei valori immobiliari che, pur essendo localizzate in territorio nazionale, risultano di proprietà di società costituite all'estero.

Anche il senatore LUSI (*PD*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 17.0.4.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 18.1, recante misure di potenziamento degli interventi in campo fiscale. L'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 18, è volto a rendere effettiva e maggiormente efficace la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. In proposito, osserva che la misura contenuta nel decreto non avrebbe una effettiva capacità di incentivare la partecipazione degli enti locali all'importante attività antievasiva. Inoltre, la quota a favore dei comuni della somma derivante dalle maggiori entrate conseguenti all'azione di contrasto all'evasione è solo del 33 per cento. L'emendamento prevede, invece, il riconoscimento, a favore dei comuni, di una quota pari al 50 per cento. Rispetto alle misure contenute nel decreto-legge, l'emendamento proposto prevede anche misure operative per assicurare una maggiore partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario, in particolare stabilendo attività tecniche volte ad assicurare il massimo apporto informativo dei comuni agli accertamenti erariali, tramite sistemi telematici dedicati all'interscambio informativo. Tale soluzione, a suo avviso, è suscettibile di accrescere la responsabilizzazione degli enti locali in procedure di accertamento particolarmente rilevanti per le finanze pubbliche. Illustra, quindi, l'emendamento 18.0.5, anch'esso contenente misure con finalità antielusive. In particolare, la proposta è volta ad estendere le norme contenute all'articolo 37-*bis* del DPR n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, in quanto compatibili, anche all'IRAP, all'IVA e alle altre imposte dirette e indirette. È, inoltre, previsto che le maggiori entrate derivanti dall'adozione di tali misure siano assegnate a un fondo e siano vincolate, per una parte, alla riduzione della pressione fiscale e, per l'altra, allo sviluppo delle imprese, con priorità di intervento per le imprese innovative. Ciò consente, a suo avviso, di accompagnare opportunamente le norme di contenimento della spesa, con adeguate misure di sostegno all'economia, agli investimenti e al lavoro.

Su richiesta del senatore MASCITELLI (*IdV*), l'emendamento 18.0.1 è accantonato. L'emendamento 18.0.2 è invece ritirato.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 19.1, che interviene sull'organizzazione e sulla strutturazione dell'Anagrafe immobiliare integrata, attivata proprio con l'articolo 19 del decreto-legge all'esame. Mentre la soluzione contenuta nel provvedimento del Governo appare, a suo avviso, inadeguata, le misure contenute nell'emendamento sono finalizzate a garantire una effettiva snellezza nelle procedure amministrative relative agli aggiornamenti catastali, attraverso una più intensa collaborazione dei comuni alla gestione delle banche-dati dei catasti, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari. Nella fase di prima attuazione della normativa, è previsto lo svolgimento in forma diretta, da parte dei comuni, delle relative funzioni, sulla base di regole tecnico-giuridiche uniformi, in collaborazione con l'Agenzia del territorio e con le strutture e gli uffici da essa dipendenti. In conclusione, nell'auspicare, da parte del relatore e del rappresentante del Governo, un accoglimento della sua proposta, segnala il rischio che il mantenimento dell'articolo 19 nella sua formulazione attuale possa preconstituire le condizioni per probabili successivi interventi di condono in materia edilizia.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra gli emendamenti 19.18, 19.19, 19.25, 19.29, 19.31 e 19.34, in materia di adempimenti notarili. Si sofferma, in particolare, su alcuni aspetti critici delle misure contenute al comma 14 dell'articolo 19. La disposizione contenuta prevede, infatti, che gli atti da trascrivere debbano contenere, a pena di nullità, anche il riferimento alle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto. A suo avviso, la previsione della nullità del contratto, a seguito di tali inadempimenti, oltre a rappresentare un fattore di particolare instabilità nei rapporti tra privati, impone al notaio un aggravamento delle

procedure e degli accertamenti, nonché oneri di difficile assolvimento. È, infatti, previsto che, al momento della stipula di tutti gli atti relativi agli immobili, il notaio debba anche individuare l'esatto intestatario catastale e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Ritiene opportuno, pertanto, introdurre adeguate misure, volte a rendere più razionali gli adempimenti notarili, nello stesso tempo limitando l'effetto della nullità soltanto ad alcune fattispecie, ovvero agli atti tra vivi - escludendo, quindi, le scritture private autenticate - di cui si chiede la trascrizione e che abbiano ad oggetto proprietà o diritti reali, ad eccezione delle servitù. L'emendamento 19.29, al fine di rendere meno gravosi gli adempimenti notarili, prevede che, in alternativa alla verifica puntuale della conformità degli atti alle risultanze dei registri immobiliari, il notaio possa limitarsi a individuare i titoli idonei per rendere conformi le risultanze dei registri alla titolarità dei diritti. Quanto all'emendamento 19.34, sempre in materia di oneri notarili conseguenti agli aggiornamenti catastali, osserva che tale misura è volta in particolare a chiarire il diritto applicabile, in caso di successione di normative nel tempo, a decorrere dal momento dell'esecuzione dell'intervento, disponendo che si applichi la disciplina più favorevole alla regolarizzazione e quella meno onerosa. Nell'apprezzare i contenuti dell'emendamento 19.1000, presentato dal relatore, che recepisce in parte i contenuti degli emendamenti da lui presentati, si riserva di ritirare gli emendamenti all'articolo 19 e, conseguentemente, di presentare alcuni subemendamenti all'emendamento 19.1000.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) illustra l'emendamento 19.40, finalizzato ad assicurare che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome adottino disposizioni per garantire il necessario coordinamento tra le norme contenute nell'articolo 19, relativo agli aggiornamenti catastali, e l'ordinamento dei territori ove vige il regime tavolare.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 19.0.2, in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione. In proposito, ricorda che tali misure, peraltro contenute anche in un emendamento analogo presentato da parlamentari della maggioranza, sono finalizzate ad assicurare una modalità di tassazione del reddito da affitti con aliquota fissa, modificando così il regime attuale. Nello stesso tempo sono previste forme di detrazione progressive, con la previsione di tetti massimi per l'applicazione delle detrazioni stesse. Nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento, soprattutto in considerazione della sostanziale condivisione di tali misure da parte di tutte le forze politiche, rileva che tali norme in primo luogo possono avere notevoli effetti anti-elusivi, con un conseguente vantaggio per l'erario. Ricorda, in proposito, quanto analogamente è accaduto con l'introduzione della detrazione d'imposta per le attività di ristrutturazione. In secondo luogo, sottolinea l'importanza della misura dal punto di vista sociale. Ritiene, infatti, che una delle cause più immediate della disoccupazione è rappresentata dalle difficoltà, per quanti sono in cerca di occupazione, nel trasferirsi in territori ove la domanda di lavoro è maggiore, proprio a causa degli elevati costi dei canoni di locazione. Quanto alle esigenze di copertura finanziaria, che si renderebbe necessaria nella prima fase di applicazione delle misure, la soluzione potrebbe essere rappresentata dagli introiti derivanti dalla lotta all'evasione o, in alternativa, da ulteriori successive riduzioni di spesa, rispetto a quelle già determinate dalla manovra. In ogni caso, si tratterebbe di una copertura temporanea, perché, trascorsi due anni dall'applicazione della norma, si potrebbe già beneficiare degli effetti fiscali positivi prodotti sul gettito dall'attuazione delle misure.

Il senatore FLERES (*PdL*) illustra l'emendamento 19.0.6, il quale introduce una misura volta a consentire interventi edilizi di chiusura o copertura di aree esterne di strutture esistenti. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività e a seguito di un procedimento idoneo ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti, con l'obbligo di versare al comune una somma pari a cinquanta euro per ogni metro quadrato di superficie sottoposta a chiusura. Tale disposizione, adeguatamente accompagnata dalla previsione di una sanzione pecuniaria in caso di mancato adempimento delle procedure ivi previste, è suscettibile, a suo avviso, di assicurare un significativo gettito per l'erario.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 19, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo 19, sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore LEGNINI (PD) illustra l'emendamento 20.5, la cui finalità principale è quella di sopprimere l'articolo 25 del decreto-legge all'esame, il quale prevede l'assoggettamento a ritenuta d'acconto dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Sono, inoltre, previste, nella disposizione, le modalità di applicazione delle ritenute e del conseguente versamento delle stesse. Dichiaro di non comprendere la *ratio* di tale misura, inidonea, a suo avviso, a determinare l'auspicato incremento di base imponibile per i redditi derivanti da interventi di recupero edilizio e suscettibile, tra l'altro, di avere un effetto fortemente disincentivante.

Interviene il senatore MORANDO (PD), il quale, proprio in riferimento all'articolo 25, che l'emendamento 20.5 mira a sopprimere, ritiene necessario procedere agli opportuni approfondimenti, circa gli effetti finanziari prodotti dalle misure ivi previste. In proposito, potrebbe infatti determinarsi, a suo avviso, in capo alle imprese individuali che svolgono interventi di recupero del patrimonio edilizio, un indebito aggravamento della pressione fiscale.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), nel condividere le finalità dell'emendamento 20.5, osserva che la disposizione contenuta all'articolo 25, non produrrebbe concretamente alcun effetto anti-elusivo.

La senatrice LEDDI (PD), nel condividere l'opportunità di sopprimere l'articolo 25, così come dispone l'emendamento 20.5, si sofferma sulla previsione della decorrenza, fissata al 1° luglio dell'anno in corso, per operare le ritenute del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta. A suo avviso, un termine così immediato rischia di rendere di fatto inefficace la misura, in quanto le banche e le Poste italiane, cui spetta l'onere di operare le ritenute, non sarebbero in grado di adeguarsi in tempo utile ai nuovi obblighi imposti dal decreto-legge. Auspica, in conclusione, che il relatore e il rappresentante del Governo tengano conto dei rilievi formulati e delle esigenze sottese.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l'emendamento 20.200, volto a introdurre procedimenti di semplificazione per l'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale, soprattutto al fine di ridurre il rischio di accentuate posizioni di monopolio nel relativo mercato e, conseguentemente, di favorire la concorrenza. Illustra, quindi, l'emendamento 20.201, mirante a introdurre un regime fiscale agevolato per l'avvio di un'attività di impresa o di un'attività professionale. In proposito, rileva che misure di tale natura sono essenzialmente finalizzate a introdurre, nella manovra economica, interventi per la crescita del sistema economico, consentendo soprattutto ai giovani di intraprendere attività professionali o di impresa, beneficiando di un regime agevolato. Quanto all'emendamento 20.204, osserva che la disposizione contiene una misura a favore delle imprese italiane che operano in Libia. Si prevede, infatti, la possibilità che lo Stato italiano conceda una propria garanzia sui crediti vantati da tali imprese nei confronti dello Stato libico. Tale garanzia potrà essere escussa trascorsi 5 anni, nel caso in cui la Libia non ottemperi all'impegno di pagamento, attingendo alle risorse che il Trattato di amicizia siglato il 30 agosto del 2008 prevede siano corrisposte da parte dell'Italia allo Stato libico.

Il senatore MERCATALI (PD) illustra l'emendamento 20.203, il quale, al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, istituisce un fondo destinato a sostenere la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, fornendo nello stesso tempo ai confidi medesimi un potenziamento patrimoniale, un ampliamento dimensionale adeguato e altre importanti agevolazioni. Tale procedimento di razionalizzazione costituisce, a suo avviso, uno strumento suscettibile di produrre effetti anti-depressivi, contribuendo, nello stesso tempo, al rilancio dell'economia.

La senatrice CARLONI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.203.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l'emendamento 20.205 in materia di tariffa di igiene ambientale, volto a sanare le situazioni pregresse mediante il meccanismo del credito d'imposta, da usufruire periodicamente.

La senatrice GHEDINI (PD) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 20.206, suggerendone l'accantonamento. Esso viene incontro alle esigenze segnalate da numerosi comuni italiani nelle trasmissioni di dichiarazioni fiscali.

Il senatore MORANDO (PD) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 20.14. Fa presente che la proposta emendativa si inquadra nelle misure volte a sostenere la crescita economica, e non solo il risanamento dei conti pubblici. Esso si basa sulla riforma della contrattazione collettiva, incentivando il ricorso alla contrattazione di secondo grado a livello aziendale, in un'ottica premiale rispetto alla produttività mediante la leva fiscale. Ritiene che a a tale proposito il disposto dell'articolo 53 del disegno di legge in esame non sia sufficiente, laddove individua misure di incentivazione alla contrattazione a livello aziendale, ma non indica né la misura dell'incentivo né un tetto massimo.

La senatrice NEGRI (PD) aggiunge la firma all'emendamento 20.14 testé illustrato.

La senatrice CARLONI (PD) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 20.16, sottolineandone la rilevanza quale misura a favore dell'assistenza familiare, della regolarizzazione dei collaboratori domestici e del personale addetto alla cura delle persone.

Il senatore LEGNINI (PD) illustra l'emendamento 20.18, in materia di zone franche urbane, il quale contiene la soppressione della lettera b) del comma 2, finalizzata ad un riequilibrio territoriale dei benefici. Fa altresì presente che essa risulta virtuosa dal punto di vista finanziario.

La senatrice CARLONI (PD) illustra a sua volta l'emendamento 20.19, sempre in materia di zone franche urbane, di cui sottolinea le potenzialità positive per le zone del mezzogiorno.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l'emendamento 20.20. Tale proposta riproduce un disegno di legge presentato dai senatori del Partito democratico presso la Commissione Finanze, e finalizzato al sostegno delle piccole e medie imprese.

Il senatore MORANDO (PD) interviene in relazione all'emendamento 20.24, facendo presente che la collocazione dello stesso dovrebbe essere prevista tra gli articoli aggiuntivi all'articolo 46 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, concorda e avverte che l'emendamento 20.24 è accantonato e sarà trattato successivamente.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra quindi congiuntamente gli emendamenti 20.29 e 20.30, in materia di detrazioni per i familiari a carico.

In relazione all'emendamento 20.38, il PRESIDENTE relatore ricorda di aver revocato l'inammissibilità già pronunciata.

La senatrice LEDDI (PD) sottolinea l'importanza di tale proposta emendativa, volta a disciplinare la *vacatio legis* dell'entrata in vigore dell'adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 20 e aggiuntivi allo stesso.

Interviene quindi incidentalmente il senatore BALDASSARRI (PdL) per sottolineare l'inesattezza delle notizie riportate da taluni organi di stampa relativamente all'entità delle somme utilizzabili per la copertura finanziaria del provvedimento. Cita quindi nel dettaglio i dati contenuti nella relazione unificata economia e finanze e in particolare alla tabella 3.3 della stessa. Fa notare che la copertura, se non si considerano i trasferimenti destinati a Anas, Ferrovie e trasporto pubblico locale, dovrebbe ammontare a 32 miliardi di euro.

Il PRESIDENTE relatore esprime il proprio parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 16 a 20. Sottolinea che il parere è contrario su tutte le proposte emendative eccezion fatta per quelle che di seguito enumera. Ritiene opportuno l'accantonamento delle proposte emendative in materia di cedolare secca sugli affitti. Si tratta, infatti, di misure che incidono sull'autonomia impositiva dei comuni e sono suscettibili di favorire l'emersione delle locazioni non dichiarate. Ritiene altresì auspicabile l'accantonamento degli emendamenti in materia di contrattazione decentrata,

richiamando le osservazioni svolte dal senatore Morando sul rischio che la formulazione attuale del provvedimento possa risultare di difficile applicazione concreta. Propone anche l'accantonamento degli emendamenti sulle zone franche urbane, sulle quali è opportuna una ulteriore riflessione.

È favorevole all'accantonamento dell'emendamento 20.38, al quale la senatrice GERMONTANI (*PdL*) aggiunge la propria firma. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 18.4, 19.40 e 19.48.

Il sottosegretario VIALE esprime avviso conforme al relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16, i quali risultano tutti respinti, ad eccezione della proposta 16.3 che viene ritirata.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2. L'emendamento 17.0.3 viene accantonato.

Posti ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 17.0.4 e 17.0.5. L'emendamento 17.0.6 è invece accantonato.

L'emendamento 17.0.7 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3.

L'emendamento 18.4 viene approvato.

Sono respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 18.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento 18.0.1, mentre l'emendamento 18.0.2 viene ritirato. Sono quindi respinti tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 18.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 19.1 a 19.33.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE (*PdL*), e di quella contraria del senatore LEGNINI (*PD*), il quale evidenzia il rischio che la proposta emendativa si traduca in un sostanziale condono, viene altresì respinto l'emendamento 19.34.

Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti da 19.35 a 19.39.

Su invito del PRESIDENTE, la senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) riformula la proposta 19.40 eliminando la copertura finanziaria in quanto ultronea.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 19.40 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto) e 19.41.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, ricorda che l'emendamento 19.42 è già stato ritirato.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira l'emendamento 19.43.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 19.44 a 19.47.

Previa dichiarazione di voto favorevole del PRESIDENTE relatore e un intervento del senatore MASCITELLI (*IdV*) per preannunciare il voto contrario della propria parte politica, viene quindi approvato l'emendamento 19.48 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto), cui il senatore VACCARI (*LNP*) ha aggiunto la propria firma, riformulato, eliminando la copertura ultronea.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, ricorda che l'emendamento 19.0.1 era già stato dichiarato inammissibile.

In relazione all'emendamento 19.0.2 interviene in dichiarazione di voto il senatore MORANDO (*PD*) per sottolineare come la proposta a propria firma dovrebbe essere accantonata per un riesame della questione della tassazione sugli affitti. Osserva l'opportunità di approvare ora tale misura senza attendere i decreti legislativi attuativi della legge sul federalismo. Infatti, posto che nell'attuazione del federalismo si dovrà passare da un sistema basato sui trasferimenti ad una vera autonomia impositiva dei comuni, la "cedolare secca" potrebbe costituire un tributo sostitutivo, all'interno dell'IRPEF, trasferibile integralmente ai comuni stessi. Tenuto conto poi che il regime fiscale agevolato dovrebbe favorire l'emersione del "nero", la dimensione fiscale di questo tributo potrebbe aggiungere importi che favorirebbero il passaggio dei trasferimenti all'autonomia fiscale, dal momento che la reintroduzione dell'ICI sarebbe politicamente impresentabile agli elettori di centrodestra.

Il senatore SAIA (*PdL*) ritiene sul punto indispensabile un chiarimento da parte della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento 19.0.2.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 19.0.3, 19.0.4 e 19.0.5 (per la parte ammissibile).

Viene quindi accantonato l'emendamento 19.0.6, a cui aggiunge la firma il senatore TANCREDI (*PdL*), mentre l'emendamento 19.0.7 viene respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 20.1 a 20.5 e da 20.200 a 20.205.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento 20.206.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 20.6 a 20.13.

Viene poi accantonato l'emendamento 20.14 in relazione al quale il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce la necessità di un approfondimento per verificare la disponibilità del Governo a specificare l'aliquota agevolata e si dichiara favorevole ad accettare la specificazione di un tetto massimo di spesa. Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 20.15 a 20.33.

Su richiesta della senatrice FIORONI (*PD*), viene quindi accantonato l'emendamento 20.34, in materia di trattamento fiscale delle imprese di trasporto lacustre, anche tenuto conto che la normativa vigente contiene errori evidenti che ne rendono impossibile l'attuazione.

Sono quindi respinti gli emendamenti da 20.35 a 20.37 (testo 2).

La Commissione delibera quindi l'accantonamento degli identici emendamenti 20.38 e 20.39.

Sono quindi respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20 e aggiuntivi allo stesso.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

### **14.0.4 (testo 2)**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, BARBOLINI, STRADIOTTO

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Per le medesime finalità, è altresì autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per i restanti Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, quale contributo per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma.».

*Consequentemente:*

*dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### **19.40 (testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 16 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare».

### **19.48 (testo 2)**

LATRONICO, PICETTO FRATIN, TANCREDI, VACCARI

*All'articolo 19, aggiungere infine il seguente comma:*

«All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", anche per quanto attiene la alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560"».

### **51.0.18 (testo 2)**

TANCREDI, LATRONICO

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

«Art. 51-*bis*. Il pagamento della rata del rimborso 2010 relativa alle somme dovute a Poste Italiane SpA nella misura determinata con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 13 novembre 2007 e in data 27 novembre 2009, è sospeso senza modificare il termine decennale di cui al comma 135 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'importo sospeso, di distribuito nelle residue sei rate del piano di rimborso previsto dai suddetti decreti negli esercizi finanziari decorrenti dall'anno 2011, è finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione, fino al 31 dicembre 2010, della tariffa agevolata per le spedizioni in abbonamento postale dei giornali quotidiani e periodici».

*Conseguentemente,*

alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, a fini del bilancio triennale 2010 - 2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2010  
**363<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, in cui sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli da 16 a 20, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi ai medesimi articoli.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, avverte che sono state presentate le relazioni tecniche sulle ulteriori proposte emendative presentate. Preannuncia inoltre la presentazione di ulteriori emendamenti entro la giornata di domani, in materia di trattamento accessorio delle Forze armate e distribuzione farmaceutica.

Il senatore MERCATALI (*PD*), intervenendo in via preliminare, sollecita chiarimenti in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione. Al riguardo, nel far presente la mole significativa di proposte emendative che restano da esaminare, sottolinea l'esigenza di sapere se vi sono le condizioni per risolvere le questioni emerse nel corso del dibattito, e tuttora aperte, nella prospettiva di concludere auspicabilmente i lavori entro la seduta notturna di domani.

Il PRESIDENTE, nel concordare con l'esigenza sottolineata dal senatore Mercatali, dichiara di assumersi la piena responsabilità in ordine all'andamento dei lavori, i quali tuttavia si stanno rivelando particolarmente complessi anche alla luce delle numerose richieste di approfondimento sui profili di natura finanziaria emerse nel corso del dibattito. Al riguardo fa presente che le ulteriori relazioni tecniche sono in dirittura d'arrivo. Salvo eventuali aggiornamenti del calendario delle convocazioni che si dovessero rendere necessari, dichiara di confermare l'intendimento di completare i lavori entro la seduta notturna di domani. Si rende inoltre disponibile a fissare un termine congruo per la presentazione di subemendamenti.

Su richiesta del senatore GIARETTA (*PD*), propone di fissare alle ore 20 di stasera il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti che dispongono della relativa relazione tecnica.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, con riferimento agli emendamenti presentati agli articoli da 21 a 38, dichiara l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative: 22.3, 22.4, 25.3, 25.4, 25.11, 29.3, 29.5, 29.6, 29.7, 30.4, 30.5, 31.0.1, 32.2, 32.3, 32.4, 38.7, 38.11, 38.13, 38.14, 38.19, 38.20, 38.31, 38.32, 38.41 (limitatamente al comma 2), 38.42 (limitatamente al comma 2), 38.0.1, 38.0.3, 38.0.12.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 21.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra la proposta 21.2, volta a indicare i criteri più stringenti riguardo alle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate, nella prospettiva di evitare che un'eccessiva dilazione dei tempi infici l'efficacia della norma introdotta dall'articolo 21, a suo giudizio condivisibile.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dà conto dell'emendamento 21.258, diretto ad introdurre disposizioni volte a rendere maggiormente funzionale la gestione delle attività portuali, trattandosi di un settore che, rappresentando una delle più gravi storture del Paese, necessita di un rapido intervento da parte del legislatore.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 21.9, diretto a recepire alcuni spunti relativi alle prospettive di riforma del settore portuale, in corso di discussione presso la Commissione infrastrutture e trasporti. In particolare, ai fini di incentivare la crescita economica, occorre anticipare a suo avviso in questa sede la questione sull'autonomia finanziaria delle autorità portuali al fine di sostenere gli investimenti necessari. Fa presente, al riguardo, che sono state presentate anche da parte di esponenti dei Gruppi di maggioranza proposte emendative di analogo tenore.

Il senatore MORANDO (*PD*), unendosi alle considerazioni del senatore Mercatali, richiama i dati diffusi dall'ISTAT riguardo al volume di investimenti in Italia, secondo i quali si registra un progressivo calo rispetto alle rilevazioni precedenti. Alla luce di questo quadro, chiede se non si ritenga opportuno adottare idonee misure a sostegno degli investimenti privati di medio e lungo periodo al fine di recuperare margini di competitività in un momento in cui si manifestano timidi segnali di ripresa.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dà conto della proposta 21.16, volta a introdurre delle modifiche riguardo alle modalità di determinazione del prezzo dei certificati verdi.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 21.18, che, pur di estrema rilevanza, non comporta conseguenze di natura finanziaria, e dunque non necessita di copertura. Nel richiamare i contenuti della relazione elaborata nei giorni scorsi dall'Autorità per l'energia e il gas riguardo allo stato del mercato del gas, rileva come il settore sia caratterizzato dalla presenza in posizione dominante di un soggetto a prevalente proprietà pubblica, l'ENI, per quanto riguarda la titolarità dei contratti "take or pay" con i Paesi produttori, la proprietà delle relative condutture nonché l'attività di stoccaggio e di distribuzione sul mercato. Osserva quindi come, a fronte di una graduale diminuzione del prezzo del gas a livello internazionale grazie all'utilizzo di innovative tecnologie di sfruttamento, l'Italia non riesca a giovare di una situazione di vantaggio competitivo determinata dagli ampi margini di consumo, a causa delle presenti strozzature monopolistiche, unitamente alla mancanza di rigassificatori. In questo quadro, l'emendamento in questione è volto ad attuare la separazione proprietaria della rete di trasporto per gli stoccaggi di gas naturale dalla società ENI, nella prospettiva di usufruire dei vantaggi derivanti dalla riduzione del prezzo e favorire il pluralismo di soggetti nell'ambito delle attività di sfruttamento e distribuzione.

Il senatore MERCATALI (*PD*) dà conto di una serie di emendamenti in materia di liberalizzazione, soffermandosi in particolare sulla proposta 21.19, la quale prevede l'introduzione di un credito d'imposta nei casi in cui si realizzi un aggravio nell'ambito delle procedure burocratiche per le imprese in fase di start up, le quali si trovano più esposte finanziariamente nel momento di avvio della attività imprenditoriale. In questo quadro, tale proposta è volta ad alleggerire il carico per le imprese, nell'ottica di favorire lo sviluppo imprenditoriale del Paese.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra la proposta 21.21, dichiarando preliminarmente di associarsi a quanti, giuristi e operatori del diritto, ritengono del tutto inutile e non necessaria la modifica dell'articolo 41 della Costituzione allo scopo di favorire lo sviluppo imprenditoriale italiano. Da anni invece si discute concretamente in ordine all'esigenza di pervenire ad una significativa semplificazione delle procedure e, sotto questo aspetto, qualche risultato apprezzabile in merito all'abbattimento dei tempi, ancorché non risolutivo, sembra essere stato raggiunto. Tale proposta, allo scopo di incentivare la crescita economica e limitare l'effetto depressivo della manovra, è diretta ad accelerare ulteriormente l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi mediante misure di autocertificazione.

La senatrice GHEDINI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 21.23 e lo illustra, segnalando l'esigenza di rafforzare la liberalizzazione nella distribuzione dei farmaci, garantire gli incrementi occupazionali del settore, nonché favorire, oltre alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, la presenza di esercizi commerciali deputati alla distribuzione di farmaci, ferma restando la garanzia della tutela della salute da parte del farmacista.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dà conto della proposta 21.32, concernente l'obbligo di fattura cartacea.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 21 sono dati quindi per illustrati.

Nessun senatore chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 22, si passa all'illustrazione dell'unica proposta emendativa aggiuntiva presentata all'articolo 23.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento aggiuntivo 23.0.1, sottolineando la necessità che, ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'articolo 50-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, l'azienda sia attiva da almeno un anno.

L'emendamento 23.0.1 è quindi accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentanti all'articolo 24.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) dà conto dell'emendamento 24.900, che, pur nell'ambito dell'azione di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale, esclude dalle azioni di vigilanza fiscale sistematica quelle imprese che, sebbene in perdita sistemica, abbiano deliberato uno o più aumenti di capitale.

Anche l'emendamento 24.900 è accantonato.

Nessun altro chiedendo di intervenire per illustrare emendamenti riferiti all'articolo 24, si passa all'illustrazione delle proposte all'articolo 25.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra la proposta 25.13, soffermandosi sulle finalità derivanti dalle detrazioni d'imposta correlate alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di illustrazione delle proposte emendative presentate agli articoli 26, 27 e 28, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 29.8, il quale prevede misure più stringenti in materia di espropriazione forzata sulla base del titolo esecutivo, i cui contenuti risultano richiamati in parte anche da emendamenti presentati dal relatore. Preannuncia al riguardo la presentazione di eventuali subemendamenti.

I restanti emendamenti sono dati quindi per illustrati.

Nessun senatore chiedendo di intervenire per illustrare le proposte emendative riferite agli articoli 30, 31, 32, 33, 35 e 37 si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 38.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) illustra l'emendamento 38.14, diretto a prevedere l'allungamento dei tempi di sospensione dell'esecutività dell'accertamento, trascorso il quale, ancorchè pendente un eventuale giudizio presso le Commissioni tributarie, l'accertamento diventerebbe esecutivo. Nel richiamare sommariamente le considerazioni svolte dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate nel corso di una audizione informale svoltasi presso la Commissione finanze, fa presente come tale previsione sia applicabile nei confronti di quei contribuenti che, non accedendo all'accertamento, abbiano presentato ricorso presso le Commissioni tributarie. Chiede al riguardo al Presidente relatore se l'emendamento in questione sia in qualche misura ricompreso nell'ambito di proposte emendative presentate in materia, rendendosi nel qual caso disponibile ad un eventuale ritiro dell'emendamento illustrato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate agli articoli da 21 a 38, ad eccezione della proposta 38.24, sulla quale l'avviso è favorevole. Nel preannunciare un orientamento positivo sugli emendamenti 35.1 e 38.38, propone tuttavia l'accantonamento degli stessi, al fine di chiedere l'asseverazione sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Nel replicare alle considerazioni del senatore Baldassarri, coglie l'occasione per dar conto della proposta 30.1000, presentata a sua firma, la quale è diretta a prevedere l'esecutività dell'accertamento decorsi 300 giorni dall'eventuale provvedimento giudiziale di sospensione, nella prospettiva di accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e ridurre considerevolmente la situazione di incertezza che grava in misura maggiore sul ricorrente. Tale previsione è volta a salvaguardare, per un verso, l'esigenza di assicurare entrate già cifrate, impedendo attività di sottrazioni di beni al fisco, e, per altro verso, a non gravare eccessivamente sulle imprese rendendo possibile l'esperimento di tutte le azioni disponibili prima che l'accertamento diventi esecutivo.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al relatore, concordando sull'opportunità di accantonare le proposte 35.1 e 38.38, al fine di fornire i richiesti elementi informativi sulle conseguenze di ordine finanziario.

La Commissione quindi conviene sull'accantonamento degli emendamenti 35.1 e 38.38.

Il senatore MORANDO (*PD*), alla luce delle considerazioni formulate dal Presidente relatore, sottolinea l'esigenza che gli aspetti problematici relativi agli emendamenti meritevoli di particolare attenzione siano segnalati già in sede di illustrazione da parte degli esponenti della maggioranza ai fini di un ampio e costruttivo confronto, paventando altrimenti il rischio di uno svilimento del ruolo del Parlamento. Coglie pertanto l'occasione per formulare un giudizio assai critico sulla proposta 38.24, la quale a suo giudizio è suscettibile di determinare effetti non sufficientemente ponderati.

Il senatore FERRARA (*PdL*) interviene incidentalmente chiedendo chiarimenti a proposito dell'emendamento 38.24.

La Commissione procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Posto ai voti l'emendamento 21.1 risulta respinto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 21.2, che mira ad ottenere un significativo recupero di risorse finanziarie grazie alle misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Posto ai voti l'emendamento 21.2 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 21.39 che risulta respinto.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 21.3 a 21.7.

All'esito del voto è poi respinto l'emendamento 21.258.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 21.8 a 21.15.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 21.16, che sostituisce l'articolo 45. A tale riguardo paventa le negative conseguenze economiche ed occupazionali che ricadrebbero in capo alle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili, qualora rimanessero in vigore le disposizioni del decreto-legge n. 78 in materia di determinazione del prezzo dei cosiddetti certificati verdi.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 21.16 e 21.17.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 21.18 che disciplina la separazione proprietaria della rete di trasporto del gas dell'Eni.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da 21.18 a 21.27.

Posto ai voti e quindi respinto l'emendamento 21.259.

In esito a votazioni distinte sono respinti gli emendamenti da 21.28 a 21.31.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 21.32, che posto ai voti risulta respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti da 21.33 a 21.38 che risultano respinti.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 21.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 21.0.1, che dispone l'attribuzione delle risorse derivanti dalle disposizioni di contrasto alla elusione e alla evasione per l'incentivazione del corpo insegnante nel comparto della scuola.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 sono respinti.

La Commissione procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22 che, in esito a distinte votazioni, sono tutti respinti.

Prima di procedere alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 24, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 24.900.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

La Commissione procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25 che risultano tutti respinti.

Risultano altresì respinti, a seguito di voti distinti, tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 25.

La Commissione procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26, risultando respinto l'emendamento 26.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27. E' respinto l'emendamento 27.1.

La Commissione procede poi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 28, che a seguito di votazioni distinte risultano tutti respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti da 29.1. a 29.9 e gli emendamenti 29.30 e 29.31.

Quindi, all'esito di distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti da 29.0.1 a 29.0.4, aggiuntivi all'articolo 29.

La Commissione procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 30.1 a 30.3, nonché l'emendamento aggiuntivo 30.0.1.

Quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 31 risultano tutti respinti.

La Commissione vota poi separatamente gli emendamenti riferiti all'articolo 32, che risultano tutti respinti.

Con votazioni distinte sono altresì respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 32.

La Commissione procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 33, i quali, all'esito di distinte votazioni, risultano tutti respinti.

Si passa, poi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 35, i quali, all'esito di distinte votazioni, risultano tutti respinti, salvo l'emendamento 35.1 il quale è accantonato.

Nell'esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 37, la Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 37.1 nonché l'emendamento aggiuntivo 37.0.1.

La Commissione procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Gli emendamenti da 38.1 a 38.37 sono posti separatamente ai voti e quindi respinti.

Posto ai voti l'emendamento 38.38 risulta approvato.

Con distinte votazioni sono poi respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 38, salvo l'emendamento 38.58 che è accantonato.

Risultano respinti altresì, all'esito di votazioni distinte, gli emendamenti aggiuntivi da 38.0.2 a 38.0.8.

I senatori TANCREDI (*PdL*), LATRONICO (*PdL*) e PICHETTO FRATIN (*PdL*) sottoscrivono l'emendamento 38.0.9.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 38.0.9.

Con successive distinte votazioni sono quindi respinti tutti i restanti emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 38.

*La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,25.*

Prima di invitare alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 39, il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 39.0.21, 39.0.100, 40.35, 42.2, 43.0.2 e 43.0.4.

Il senatore MORANDO (*PD*) manifesta forti perplessità sull'emendamento 39.1000, a firma del Relatore, che reca la proroga delle agevolazioni fiscali in favore dei territori colpiti dal terremoto dell'Aquila dell'aprile dello scorso anno. Esprime critiche sui contenuti della relazione tecnica che accompagna l'emendamento, sottolineando che la proroga trova copertura con modalità contrarie a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione. Inoltre le disposizioni contenute nell'emendamento 39.1000 evidenziano una insanabile contraddizione politica con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 196 del 2009, poiché eventuali economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla manovra di bilancio dovrebbero essere finalizzate alla riduzione della pressione fiscale. Di dubbia efficacia risultano essere, inoltre, le disposizioni che recano l'aumento delle accise sui tabacchi. Formula, infine, rilievi critici sugli aspetti contabili delle disposizioni di cui al capoverso 2-*quater* dell'emendamento 39.1000.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che la copertura dell'emendamento 39.1000 non è contraria all'articolo 81 della Costituzione, poiché le risorse a cui l'emendamento fa riferimento non risultano comunque destinate a copertura di altre spese. La disposizione sul tabacco nasce poi dall'esigenza di costruire una normativa che consenta di mantenere la costanza del gettito attuale derivante dalla vendita dei tabacchi nel rispetto della normativa europea. Ritiene pertanto che i rilievi eccepiti dal senatore Morando in merito alla tecnica di copertura dell'intervento di proroga delle agevolazioni fiscali per l'Abruzzo siano superabili.

Il PRESIDENTE relatore osserva che, sotto un profilo tecnico, le disposizioni introdotte con l'emendamento 39.1000 non confliggono con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 196, poiché la specialità della disciplina delle agevolazioni fiscali per l'Abruzzo prevede il riferimento ad una contabilità speciale. Risulta, pertanto, conforme al quadro contabile la destinazione di eventuali risparmi alla riduzione del prelievo fiscale sui cittadini con redditi più bassi. Risulta pertanto assente qualsiasi violazione formale della legge di contabilità.

Il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce che la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'emendamento 39.1000 non può essere individuata su uno stanziamento già presente nella legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La disposizione di cui al citato emendamento, comporta un nuovo onere e l'emendamento deve pertanto dimostrare una copertura finanziaria autonoma. Fa poi presente che, anche laddove venisse dimostrata la sostenibilità finanziaria di tale disposizione nei termini formulati dal Relatore, coerenza politica imporrebbe l'abrogazione della disposizione della legge finanziaria per il 2010 della norma che prevede che eventuali risparmi conseguiti nella applicazione della manovra finanziaria debbano essere obbligatoriamente impiegati per la riduzione della pressione fiscale.

Il senatore LEGNINI (*PD*) riformula l'emendamento 39.2. Illustra quindi l'emendamento 39.2 (testo 2) finalizzato a risolvere i problemi dei cittadini non beneficiati dalla proroga delle agevolazioni fiscali disposta dall'emendamento 39.1000.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira l'emendamento 39.1, mentre il senatore MASCITELLI (*IdV*) ritira l'emendamento 39.3.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra l'emendamento 39.8, che mira a consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione nelle zone dell'Umbria colpite dal terremoto del dicembre 2009.

Sono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) illustra gli emendamenti 39.0.12, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.15 e 39.0.16. Tali emendamenti mirano a sostenere gli aspetti dello sviluppo che risultano penalizzati dalle disposizioni della manovra fiscale ed incidono, prevalentemente, sulla riduzione delle spese sostenute per i consumi finali ed intermedi da parte della pubblica amministrazione. Il carico di tali riduzioni di spesa è ripartito equamente tra le amministrazioni pubbliche di livello centrale e di livello locale. Approfondisce quindi il tema del sostegno all'Anas, alle Ferrovie dello Stato e al trasporto pubblico locale attraverso il sistema del credito di imposta. Dichiara poi di condividere l'introduzione della cedolare secca sui proventi derivanti dalla locazione di immobili, in un contesto improntato al federalismo fiscale, osservando tuttavia la rigidità di tale meccanismo di imposizione fiscale in un sistema di tipo federale. Ritira l'emendamento 41.4 e chiede il temporaneo accantonamento dell'emendamento 41.7, il quale dispone - in materia fiscale - un regime di attrazione che incentiva una pericolosa forma di concorrenza fiscale e solleva dubbi di costituzionalità rispetto a quanto previsto dall'articolo 41 della Costituzione.

Sono dati infine per illustrati tutti gli altri emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 39.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

##### **39.2 (testo 2)**

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2010 sono sospese le procedure di esecuzione forzata per entrate erariali nei confronti di soggetti residenti nei comuni dei crateri del terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sulle dotazioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

##### **46.0.24 (testo 3)**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

«Art. 46-bis. (Disposizioni in materia di adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale)

1. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui" sono sostituite dalle seguenti: "nazionali, di cui all'Allegato II del Regolamento CEE n. 2408/92, e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui", nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse».

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2010  
**364ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 21,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, nel corso della quale era iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 39.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, comunica di aver riformulato l'emendamento 12.1000 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, al quale è stata altresì presentata la relazione tecnica.

Il senatore MORANDO (*PD*), con riferimento all'emendamento 6.1000 del Presidente relatore, ritiene che il comma 21-*bis* sia da espungere in quanto esso utilizza impropriamente le risorse derivanti dal differimento della consegna dei sistemi d'arma presso il Ministero della difesa. Fa presente infatti che, benché sia possibile il rinvio dell'imputazione effettiva della spesa, detto spazio di cassa non può assolutamente essere utilizzato per coprire altri oneri. In tal modo, prosegue, si determinerebbe una violazione del principio dell'annualità del bilancio, con un evidente disallineamento temporale della spesa, riconosciuto del resto anche dalla relazione tecnica del Governo. Osserva altresì che dalla disposizione non derivano economie di spesa.

Il PRESIDENTE riconosce che dal secondo periodo del comma 21-*bis* non conseguono risparmi, per cui ne preannuncia una riformulazione.

Prosegue quindi l'illustrazione delle proposte emendative finalizzate ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 39 (pubblicate in allegato al resoconto del 25 giugno scorso).

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 39.0.25 finalizzato al rifinanziamento del Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) attraverso diverse misure. Si sofferma sulle misure contenute nell'emendamento in esame, concernenti l'utilizzo delle frequenze analogiche, la cui concessione potrebbe essere sottoposta a procedure onerose onde conseguire delle entrate. Coglie poi l'occasione per domandare delucidazioni circa uno studio sull'utilizzo del FAS negli ultimi anni, annunciato alla stampa dal ministro Fitto. Da tale analisi, prosegue, risulterebbe che, nonostante continui sforzi di rifinanziamento, il FAS non verrebbe nei fatti utilizzato dalle Regioni. Chiede dunque al Presidente di concordare i termini di un'audizione del ministro Fitto al fine di conoscere nel dettaglio le modalità di impiego del predetto Fondo.

I restanti emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 39 sono dati per illustrati.

Si passa poi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) dà conto del 40.13 recante una proroga dei contratti di programma approvati dal CIPE, segnalando che alcuni stati di avanzamento sono stati pagati con

molto ritardo; l'emendamento consentirebbe dunque il completamento delle opere. Chiede indi l'accantonamento della proposta emendativa.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 40.13.

Il senatore GIARETTA (*PD*) illustra l'emendamento 40.25 volto a semplificare il rapporto tra le imprese, specialmente di piccole dimensioni, e il fisco.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 40 sono dati per illustrati.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il senatore MORANDO (*PD*) prende la parola sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 41 (da 41.1 a 41.9), presentati da diverse forze politiche, sollecitando la Commissione ad affrontare nel merito il contenuto dell'articolo medesimo che, a suo avviso, consentirebbe misure elusive capaci di arrecare forte pregiudizio alla finanza pubblica.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 41, inclusi gli aggiuntivi, sono dati per illustrati.

Si passa dunque alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 42, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottoscrive e dà conto dell'emendamento 42.0.3, analogo ad altre proposte emendative aventi ad oggetto la questione del credito alle imprese derivante da pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Considerato che la spesa pubblica rappresenta circa il 52 per cento del PIL, egli prefigura uno scenario drammatico di crisi del credito delle imprese private, tenuto conto che le banche faticano a concedere denaro nel momento in cui le aziende vantano un credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dati i ritardi nei pagamenti. Auspicando che il tema possa essere affrontato compiutamente in un provvedimento *ad hoc*, sottolinea come l'emendamento costituisca una risposta almeno parziale al problema, in quanto accelererebbe la corresponsione dei pagamenti anche mediante l'attribuzione di un ruolo specifico alla Cassa depositi e prestiti. Evidenzia infine che altre proposte emendative della maggioranza si collocano nella medesima direzione.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 42, inclusi gli aggiuntivi, si danno per illustrati.

Si passa poi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 43, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede che sia accantonato l'emendamento 43.8, su cui la Commissione conviene.

Il senatore LEGNINI (*PD*) sottoscrive il 43.9 auspicandone un esame approfondito.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) aggiunge a sua volta la propria firma all'emendamento 43.9.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra la proposta 43.35, ritenendo che l'istituzione di zone a burocrazia zero non possa sovrapporsi con la creazione di zone franche. Pur condividendo che siano incentivate aree a burocrazia zero, soprattutto nel Meridione, al fine di snellire le pratiche amministrative e incentivare il tessuto industriale, rileva le diversità di obiettivi e origini rispetto alle zone franche. Chiede dunque l'accantonamento della proposta emendativa.

La Commissione conviene con la proposta di accantonare l'emendamento 43.35.

Il senatore LUSI (*PD*) dà conto della proposta 43.0.5 inerente l'istituzione di una zona franca urbana nella città de L'Aquila.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) illustra l'emendamento 43.0.6 che ha lo scopo di incentivare l'occupazione giovanile attraverso la concessione di un credito d'imposta alle imprese che assumono giovani lavoratori.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 43, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi, si danno per illustrati.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 39.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, dopo aver osservato che una proposta emendativa a sua firma verte sulle problematiche dell'Abruzzo, fa presente che gli emendamenti presentati dal senatore Baldassarri delineano aspetti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel decreto-legge. Manifesta indi un avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati. In particolare, per quanto concerne l'articolo 41, il regime fiscale di attuazione europea, rileva che il Governo sta svolgendo i necessari approfondimenti per individuare una soluzione idonea.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere conforme a quello del Presidente relatore.

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede di accantonare l'emendamento 39.0.5, a cui aggiunge la propria firma, che proroga il termine relativo alla cassa integrazione dei gruppi industriali nella regione Abruzzo.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, si dichiara favorevole ad accantonare l'emendamento 39.0.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 39, nonché delle proposte recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira il 39.1.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) ritira il 39.3.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 39.2 al 39.0.1.

La Commissione accantona l'esame dell'emendamento 39.0.2.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira gli emendamenti 39.0.3 e 39.0.4.

La Commissione accantona l'esame della proposta 39.0.5.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti dal 39.0.6 a 39.0.11.

Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti dalla proposta 39.0.12 (testo 2) alla proposta 39.0.16 (testo 2).

Con separate votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti da 39.0.17 a 39.0.25.

Resta accantonata la proposta 39.1000 del Relatore.

Si passa all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 40.

Il RELATORE e il sottosegretario GIORGETTI esprimono un parere contrario su tutte le proposte emendative.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dal 40.1 al 40.24.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 40.25 che rappresenta una norma di buon senso. Chiede altresì che sia verificato il numero legale.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge quindi l'emendamento 40.25 nonché, con successive e separate votazioni, gli emendamenti dal 40.26 al 40.48.

In sede di articolo 41, su proposta del RELATORE - che manifesta un parere contrario su tutte le proposte emendative - la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 41.1 e bocciare tecnicamente le proposte da 41.2 al 41.9, soppressive dell'articolo 41.

Il RELATORE invita l'Esecutivo a prestare particolare attenzione alle proposte emendative testé accantonate, su cui è opportuna una riflessione anche alla luce della normativa europea in tema di servizi.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 41.10 a 41.0.7.

Si passa ai pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 42, inclusi gli aggiuntivi.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario GIORGETTI hanno dichiarato un parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 42, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti da 42.1 a 42.0.5.

Si passa ai pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Il RELATORE manifesta un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 43, ad eccezione del 43.20 di cui suggerisce un accantonamento.

Il sottosegretario GIORGETTI manifesta un orientamento conforme a quello del Presidente relatore.

La Commissione conviene indi di accantonare l'emendamento 43.20.

Posti separatamente in votazione, sono dunque respinti gli emendamenti dal 43.1 al 43.7.

Il senatore MORANDO (*PD*), richiamandosi a quanto già affermato in sede di illustrazione, sottolinea la rilevanza dell'emendamento 43.9 proponendone un accantonamento.

La Commissione conviene indi di accantonare il 43.9.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti dal 43.10 al 43.0.6, ad eccezione delle proposte dichiarate accantonate.

Il RELATORE dichiara inammissibili gli emendamenti 44.0.21, 44.0.39, 45.21, 45.36 (limitatamente al comma 1-*quinquies*), 47.6 e 48.1 (limitatamente ai commi 3, 4, 5 e 6).

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 44.

In sede di articolo 44, il senatore VITA (*PD*) dà conto dell'emendamento 44.0.1 che intende rifinanziare il Fondo per l'editoria almeno fino al 2011. Sottolinea poi la necessità di rivedere i criteri per l'attribuzione dei contributi al settore, atteso che si registrano evidenti sproporzioni. Rileva

altresì l'esigenza di imporre l'IVA ordinaria alle testate giornalistiche che vendono oggetti non attinenti alla missione editoriale, in quanto è a suo avviso irragionevole che detti prodotti siano sottoposti all'IVA agevolata. Ciò consentirebbe del resto di ottenere risparmi e costituirebbe un primo segnale di moralizzazione del comparto. Fa presente inoltre che dall'approvazione dell'emendamento si determinerebbe probabilmente una riduzione delle testate, aprendo dei margini per nuove imprese editoriali. Paventa infine il rischio che, in assenza di risorse a favore del Fondo per l'editoria, molti giornali si troverebbero nella condizione di dover chiudere.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dà conto dell'emendamento 44.0.6, rilevando come il credito di imposta per investimenti in ricerca abbia sostenuto l'incremento della produttività delle imprese. Ritiene pertanto necessario reintrodurre questo strumento al di fuori dei tetti previsti onde assicurarne piena operatività.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli emendamenti 44.0.12, 44.0.15, 44.0.16 e 44.0.17 che affrontano il tema dell'emittenza televisiva locale. In proposito osserva che fino ad ora il settore è stato sostenuto con risorse ridotte.

I senatori BIANCHI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), VITA (*PD*) e DI GIOVAN PAOLO (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 44.0.12.

Il senatore GRILLO (*PdL*) prende la parola sugli emendamenti in questione, sottolineando che spesso le emittenti locali, pari a circa 700, beneficiano di contributi senza alcuna distinzione rispetto all'attività svolta. Segnala peraltro che a seguito dell'introduzione del digitale terrestre non tutte sono in grado di fare investimenti consistenti. Reputa pertanto necessario rimodulare i criteri per il riparto delle risorse, anche nella prospettiva di incentivare la creazione di nuove emittenti locali in ambito almeno sovraprovinciale.

Il senatore MORANDO (*PD*) dà conto dell'emendamento 44.0.25, inerente la tassazione sui redditi da capitale. In proposito osserva come le diverse aliquote rendano il mercato finanziario italiano distorsivo rispetto alle scelte allocative, in quanto il capitale viene allocato prettamente in base alla tassazione. Si pone dunque a suo giudizio la necessità di un'armonizzazione delle aliquote, considerando che quelle del 12,5 per cento e del 27 per cento risultano, rispettivamente, troppo basse o troppo alte. Potrebbe quindi essere utile un innalzamento dell'aliquota più bassa al 20 per cento e un abbassamento di quella maggiore fino al 23 per cento, ferma restando l'esigenza di una progressiva unificazione. Rileva tuttavia che la fissazione di un'unica aliquota al 20 per cento comporterebbe una riduzione del gettito, per cui sollecita un'analisi approfondita delle diverse soluzioni tecniche possibili. Invita dunque il Governo ad adoperarsi affinché siano quantomeno simulati gli effetti di tale proposta che introduce del resto meccanismi di compensazione. Dà poi conto dell'emendamento 44.0.34 inerente la cosiddetta "tassa sulle banche". Fa presente al riguardo che il suo Gruppo ha elaborato una ipotesi di imposizione sulla leva finanziaria delle banche, leva che può provocare difficoltà nel caso in cui è eccessivamente elevata. Dopo aver ricordato che la leva finanziaria è data dal rapporto tra l'attivo di bilancio e il patrimonio di base, segnala che le banche maggiori mostrano un rapporto di gran lunga superiore rispetto a quello fisiologico, che si attese tra 10 e 11. La proposta emendativa mira pertanto ad incentivare il ritorno della leva finanziaria a livelli normali attraverso il pagamento di una sorta di tassa, il cui gettito verrebbe usato per ridurre dalla base imponibile dell'IRAP, la componente del lavoro.

Il senatore GRILLO (*PdL*) riconosce che l'emendamento 44.0.34 ha un carattere alquanto suggestivo. Tiene tuttavia a precisare che la crisi è stata causata anzitutto dalle banche americane, le quali hanno stipulato numerosi mutui incrementando a livelli abnormi la propria leva finanziaria. Al contrario, difende l'operato delle banche italiane che hanno saputo reggere la crisi in quanto hanno da sempre praticato leve molto contenute. Occorre dunque che non venga seguito il modello americano.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 44.0.33, rammentando che durante la crisi il volume del credito era cresciuto in minima parte in termini percentuali, mentre erano aumentate le sofferenze bancarie. Sollecita quindi ad affrontare il tema dell'accesso al credito e della rinegoziazione di quello scaduto, evidenziando che una possibile soluzione potrebbe basarsi su un accordo tra l'associazione bancaria e le associazioni datoriali, da sostenere attingendo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

I restanti emendamenti all'articolo 44 si danno per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sulle proposte relative all'articolo 44, nonché su quelle recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il RELATORE esprime avviso favorevole sulla proposta 44.3, a condizione che venga espunta la copertura finanziaria in quanto ultronea, peraltro identica alla proposta 44.4. Sul tema delle banche sollevato nel dibattito riconosce che esiste un problema di accesso al credito e che i vincoli previsti dagli accordi di Basilea possono costituire un impedimento per le piccole e medie imprese. Ritiene che questo tema avrebbe dovuto trovare sede nell'attuale manovra al fine di canalizzare maggiore liquidità alle piccole e medie imprese. Tuttavia non ritiene che la tassazione possa rappresentare uno strumento idoneo di incentivazioni per spingere le banche a comportamenti più prudenti. Infine, sul tema degli incentivi all'imprenditorialità, ritiene che le proposte presentate siano opportune in una sede diversa e d esprime pertanto parere contrario.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso conforme al Relatore.

Si passa alla votazione delle proposte relative all'articolo 44, nonché di quelle recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte 44.1 e 44.2.

Con un'unica votazione la Commissione approva le proposte 44.4 e 44.3 (testo 2) (pubblicate in allegato al resoconto della seduta).

Interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 44.0.1 il senatore LUSI (PD) per chiederne l'accantonamento.

La Commissione accantona l'esame della proposta 44.0.1.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 44.0.2 a 44.0.11.

La Commissione accantona poi l'esame dell'emendamento 44.0.12.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 44.0.13 a 44.0.38.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, 2 luglio 2010, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 23,15.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

#### **12.1000 (testo 2)**

IL RELATORE

*All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole "le lavoratrici del pubblico impiego", aggiungere le seguenti: "ovvero con età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi";*

b) *al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo* "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2011.";

c) *All'articolo 12, comma 9 apportare le seguenti modificazioni: eliminare le parole " e accolte" nonché dopo le parole " l'accoglimento" inserire le seguenti " ovvero la presa d'atto".* All'onere derivante dalle modifiche di cui alla presente lettera, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento;

d) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

*12-bis.* In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20 e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter

*12-ter.* A partire dall'anno 2013 l'Istat rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis:

a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale;

Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma, a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale, di cui al comma 12-ter, con decorrenza 1° gennaio 2016 e a tal fine l'Istat rende disponibile, entro il 30 giugno dell'anno 2014, il dato relativo alla variazione nell'anno precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

*12-quater.* In base agli stessi criteri di adeguamento indicati al comma 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta

fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

12-*quinquies*. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della citata legge n. 247 del 2007.

12-*sexies*. All'articolo 22-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonchè quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto»."

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020."

12-*septies*. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-*octies*. Le stesse modalità di cui al precedente comma si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12-*nonies*. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n.

1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12- *decies*. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, di conversione del decreto-legge 7 maggio 1980 n. 153, le parole: "approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente."

12- *undecies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'art. 124 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, l'art. 21, comma 4, e l'art. 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12- *duodecies*. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

12- *terdecies*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati per l'anno 2010, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, è rideterminata nello 0,178 per cento. Conseguentemente, per l'esercizio finanziario 2011 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello statodi previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1, del medesimo articolo 13, sono ridotti del 22 per cento con recupero negli esercizi finanziari nei quali sono erogate, in termini rispettivamente di acconto e saldo, le somme riferibili ai contributi previdenziali obbligatori incassati di cui al primo periodo del presente comma. I risparmi derivanti dai precedenti periodi, pari a 87 milioni di euro per l'anno 2011, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione per tale anno 2011 del predetto aumento contributivo nella misura prevista.

#### **44.3 (testo 2)**

TANCREDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«4. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua"».*